



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

APPENDICE

Elenco emendamenti delle Regioni da apportare al DL 70/2011:

- **Art. 1** Credito di imposta per la ricerca scientifica:
 - o **commi 1-3;**
 - o **Inserire Art. 1 bis**, Fondi imprenditoria femminile;
 - o **Inserire Art. 1 ter**, Emendamenti al DLGS 59/2010;
 - o **Inserire Art. 1 quater**, Emendamenti al DLGS 79/2011;
- **Art. 3** - Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto;
- **Art. 4** - Costruzione delle opere pubbliche:
 - o **comma 2, comma 15** (Modifiche al Regolamento del Codice dei contratti pubblici),
 - o **comma 16, lett. e)** (Codice dei Beni culturali);
- **Art. 5** - Costruzioni private:
- **Art. 7** – Semplificazione fiscale:
 - o **Commi 2 e 5**, Coordinamento degli accessi
- **Art. 8** - Impresa e credito:
 - o **comma 5, lett. b)** - Fondo di garanzia PMI
 - o **comma 5, lett. c)** - Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca
 - o **comma 5, lett. f) e g)** - modifica condizioni contratti bancari nei riguardi delle imprese;
- **Art. 9** - Scuola e merito:
 - o **Commi 1 e 2** –contratti di programma per la ricerca strategica
- **Articolo 10** - Servizi ai cittadini :
 - o **commi 3** (carta d'identità elettronica e tessera sanitaria);
 - o **commi 11 - 27** (agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche)

Art. 1**Credito di imposta per la ricerca scientifica
Commi 1-3**

Testo attuale	Emendamenti proposti
<p>1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	<p>1. E' istituito, sperimentalmente per gli anni 2011 e 2012, un credito di imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca. Università ovvero enti pubblici di ricerca possono sviluppare i progetti così finanziati anche in associazione, in consorzio, in joint venture ecc. con altre qualificate strutture di ricerca, anche private, di equivalente livello scientifico. Altre strutture finanziabili via credito di imposta possono essere individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano</p>
<p>2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.</p>	<p>2. Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012, in misura pari al 75% per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010 e in misura pari al 10% per l'importo percentuale inferiore o uguale alla media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010. Resta fermo che l'importo degli investimenti in progetti di ricerca di cui al comma 1 e' integralmente deducibile dall'imponibile delle imprese.</p>
<p>3. Operativamente:</p> <p>a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2; <p>b) il credito di imposta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;	<p>3. Operativamente:</p> <p>a) per Università ed enti pubblici di ricerca si intendono:</p> <ol style="list-style-type: none">1) le Università, statali e non statali, e gli Istituti Universitari, statali e non statali, legalmente riconosciuti;2) gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 6 del Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l'ASI-Agenzia Spaziale Italiana;3) gli organismi di ricerca così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, n. 2006/C 323/01, lettera d), del paragrafo 2.2; <p>b) il credito di imposta:</p> <ol style="list-style-type: none">1) spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

<p>2) compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso e' commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);</p> <p>3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;</p> <p>4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p> <p>5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;</p> <p>6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>	<p>2) compete nella misura del 75 per cento della spesa incrementale di investimento e del 10 per cento della restante quota di investimento sempre che gli investimenti siano commissionati ai soggetti di cui alla lettera a);</p> <p>3) deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive;</p> <p>4) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;</p> <p>5) e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con esclusione delle fattispecie di cui al comma 2, lettere e), f), g), h-ter) e h-quater) del medesimo articolo;</p> <p>6) non e' soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.</p>
---	--

MOTIVAZIONE:

L'emendamento al comma 1 è volto a prevedere il coinvolgimento delle regioni nell'individuazione di ulteriori enti di ricerca beneficiari degli investimenti in ricerca oggetto di credito di imposta.

L'emendamento ai comma 2 e 3 introduce il credito di imposta nella misura del 10% anche per le imprese che negli anni 2011 e 2012 non superino la media degli investimenti in ricerca del triennio 2008-2009. Le Regioni pur consapevoli che la dotazione finanziaria risulta inadeguata a tale modifica, ritengono comunque necessario evidenziare come il provvedimento nell'attuale formulazione non incontra le esigenze delle imprese più piccole che con difficoltà stanno cercando di intercettare la ripresa economica.

Dopo l'Art. 1 inserire il seguente Art.1 bis:

“L'art. 2 comma 183 della L. 244/07 (legge finanziaria 2008) è così sostituito:

- 1) Le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 e successive modificazioni, trattenute dalle Regioni e dalle Province Autonome, sono accertate con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente dal Ministero dello Sviluppo Economico, sulla base di una relazione da rendersi entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento da parte delle singole Regioni, e ripartite con decreto dello stesso fra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri e le modalità definite dal DPCM 23 dicembre 2003, per essere destinate prioritariamente a iniziative a favore dell'imprenditoria femminile.
- 2) A tal fine ciascuna Regione e Provincia autonoma trattiene nelle proprie disponibilità le risorse finanziarie derivanti da revoche ed economie della legge 25 febbraio 1992 n. 215 fino

alla quota spettante ai sensi del comma 1 e restituisce al Ministero per lo Sviluppo Economico la quota eccedente.

- 3) E' istituito, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, un fondo alimentato dalle economie e revoche della legge 25 febbraio 1992 n. 215 restituite ai sensi del comma 2. Il fondo è destinato a compensare le Regioni che non raggiungono la quota loro spettante ai sensi del comma 1. Le Regioni e le Province Autonome che si sono avvalse dell'art. 7 quater del decreto legge n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009 o dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 220/2010, per quanto riguarda i fondi dell'imprenditoria femminile, possono partecipare al fondo per la quota eccedente l'importo già trattenuto, ai sensi delle suddette disposizioni.
- 4) Il Ministero dello Sviluppo Economico provvede annualmente fino all'esaurimento delle risorse, con proprio decreto e per ogni Regione e Provincia autonoma di cui al comma 3, alla attribuzione delle risorse del fondo fino alla quota spettante.
- 5) Il D.P.R. 314/2000 è abrogato, fatti salvi i procedimenti amministrativi già avviati."

MOTIVAZIONE

La legge 215/92 è stata lo strumento di agevolazione finanziaria specificamente destinato alla nascita ed al sostegno di attività imprenditoriali femminili. Tale legge di incentivazione non è stata inclusa nelle leggi trasferite alle Regioni né in occasione del decentramento ex Bassanini né a seguito della modifica costituzionale intervenuta, che prevede anche la competenza legislativa regionale in materia di incentivi alle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo economico ha finanziato direttamente tale strumento. Le Regioni hanno cofinanziato i bandi IV, V e VI emanati dal Ministero ed hanno gestito le risorse assegnate dallo stesso a valere su tali bandi.

La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/07) ha previsto all'articolo 2, comma 183, che le risorse derivanti da revoche degli incentivi della legge n. 215/92, tornino al bilancio dello Stato, facendole confluire, al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, nel fondo per la competitività per le imprese.

Le Regioni sottolineano la necessità di sostenere adeguatamente l'imprenditoria femminile e chiedono che tali risorse vengano lasciate alle Regioni anche in considerazione del permanere della situazione di crisi economica nonché dell'azzeramento dei fondi relativi ai trasferimenti statali per il fondo unico per gli incentivi alle imprese, a seguito dell'art. 14, comma 2 del decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.

Dopo l'Art. 1 bis inserire il seguente Art.1 ter:

Emendamenti al DLGS 59/2010

All'art. 16 del DLGS 26/03/2010 n° 59 è inserito il seguente comma 4 bis:

“4bis. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche non rientra nella disciplina del presente articolo”

Il comma 5 dell'art. 70 del DLGS n° 59 è sostituito dal seguente:

“5. Le Regioni, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, stabiliscono le norme per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche sulla base del criterio prioritario della professionalità, desumibile in primo luogo dalla maggiore anzianità del titolo autorizzatorio e/o concessorio, da riferirsi alla data di originario rilascio del medesimo (indipendentemente dai sub-ingressi che si sono succeduti nel tempo relativamente a quel titolo) nel mercato o fiera oggetto della selezione.”

Inserire un comma 6 del seguente tenore:

“6. Tutte le autorizzazioni/concessioni in essere alla data di entrata in vigore dei nuovi criteri di cui all’articolo 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010, sono automaticamente rinnovate PER 12 ANNI indipendentemente dalla loro scadenza originaria.”

MOTIVAZIONE:

Gli emendamenti sono volti ad escludere espressamente l’equiparazione dei posteggi in aree di mercato alle risorse naturali e, pertanto, a rinviare alla disciplina regionale i criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni. Viene altresì proposta una disciplina transitoria per le concessioni in essere.

Dopo l’Art. 1 ter inserire il seguente Art.1 quater:

Emendamenti al DLGS 79/2011

Art. 1 quater

“L’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 dell’allegato 1 del DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79 è abrogato”.

MOTIVAZIONE:

L’emendamento si rende necessario in quanto la disposizione appare in contrasto con le disposizioni nazionali di recepimento della direttiva servizi, che hanno provveduto a liberalizzare il settore, lasciando tra l’altro alle Regioni il compito di intervenire al riguardo, in considerazione della competenza costituzionalmente garantita in materia di commercio.

Art.3 (Reti d’impresa, “Zone a burocrazia zero”, Distretti turistico-alberghieri, nautica da diporto):
CASSARE

MOTIVAZIONE

Le Regioni chiedono che l’art. 3 del Decreto venga stralciato in quanto non aiuta a superare i rilievi formulati dalla Commissione Europea, risulta contraddittorio rispetto al federalismo demaniale, ingenera confusione introducendo elementi di criticità nell’attuale panorama normativo e non sembra neppure venire incontro alle esigenze delle imprese che operano sul demanio marittimo, manifestando la propria massima disponibilità nell’esaminare l’ipotesi di istituire Distretti Balneari, potendoli prevedere ad esempio nell’auspicata Legge Quadro, ritenendo opportuno un preventivo confronto su questo

strumento per comprenderne l'effettiva incisività rispetto agli strumenti già ora previsti (Sportello delle imprese, conferenze dei servizi ecc), ma anche la fattibilità.

Le Regioni ribadiscono invece la richiesta di formulare una proposta di Legge Quadro nazionale di riordino della materia delle concessioni demaniali marittime a uso turistico ricreativo che contenga una idonea disciplina transitoria e la definizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente criteri e modalità di affidamento delle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative.

E' necessario, infatti, riavviare il confronto con il Governo in modo da trattare la materia del demanio marittimo nel suo complesso, così da affrontare, accanto ai criteri per il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali, anche gli aspetti della revisione del Codice della Navigazione e del suo regolamento di attuazione nella logica della semplificazione e della delegificazione.

Ciò diventa prioritario per l'avvio del federalismo demaniale con conseguente trasferimento delle competenze alle Regioni e ulteriore valorizzazione del ruolo dei Comuni nella programmazione e gestione delle aree demaniali.

All'Art. 4 si propongono i seguenti emendamenti:

<p>Art. 4, comma 2, lett. a (<i>recante modifica dell'art. 27, co. 1, del d. lgs. 163/06 - Principi relativi ai contratti esclusi</i>)</p>	<p>In relazione al campo di applicazione dei contratti esclusi dalla sfera di operatività del Codice dei contratti, non appare comprensibile l'obiettivo perseguito con la modifica. Si chiede pertanto di riscrivere la norma, chiarendo la ratio legis della modifica apportata.</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. b (<i>recante modifica dell'art. 38 del d. lgs. 163/06 - Requisiti di ordine generale</i>)</p>	<p>In relazione alle cause di esclusione dalla gara, la norma modificata appare, laddove riduce i tempi di osservazione e di interdizione, in contraddizione con la recente tendenza normativa a selezionare gli operatori economici mediante la costituzione di white list, per assicurare il rispetto della legalità.</p> <p>L'estensione delle verifiche ai soci, nel caso di società unipersonali o con meno di quattro soci, può comportare un notevole aggravio per le stazioni appaltanti e un rallentamento dell'attività di verifica dei requisiti, laddove i soci medesimi rivestano a loro volta la forma di società.</p> <p>E' necessaria una maggiore chiarezza, in relazione al combinato disposto del nuovo comma 1, lett. e) e del nuovo comma 2 dell'art. 38, in tema di gravi violazioni definitivamente accertate, circa il rinvio operato dal comma 2 dell'art. 38 all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Infatti, il comma 1, lett. e) include la violazione grave delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro tra le cause di esclusione dalla gara, mentre l'applicazione del citato art. 14 prevede che l'esclusione possa essere disposta esclusivamente in presenza di un provvedimento sospensivo/interdittivo con validità temporale limitata.</p> <p>La disposizione dovrebbe essere riscritta per chiarire se detto rinvio:</p> <ul style="list-style-type: none">- riguardi esclusivamente la tipologia e le caratteristiche delle infrazioni rilevanti ai fini dell'esclusione dalla gara, ovvero- comporti l'applicazione integrale della norma richiamata. <p>Inoltre si ritiene necessario coordinare la nuova disposizione con quanto previsto dalla lett. m) dell'art. 38, comma 1, laddove si riferisce all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.</p> <p>E' necessaria una maggiore chiarezza, in relazione alla nuova lettera m-ter), circa la tipologia dei soggetti indicati.</p> <p>Si propone, pertanto, il seguente emendamento all'art. 4, comma 2, lett. b: 1.9): alla lettera m-ter sono eliminate le parole: "di cui alla precedente lettera b)" e "“, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per</p>

	<p>l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste"; alla fine del primo periodo, è inserito il seguente: " <i>L'esclusione e il divieto operano se la mancata denuncia riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società</i>"; e le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:" nell'anno antecedente".</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. d, n. 2 (<i>recante modifica dell'art. 46 del d. lgs. 163/06 - Documenti e informazioni complementari – Tassatività delle cause di esclusione</i>)</p>	<p>La formulazione del nuovo comma 1 bis dell'art. 46 comporta un elevato rischio di contenzioso per le stazioni appaltanti, a causa della contraddizione tra il carattere tassativo dell'elenco delle cause di esclusione, con conseguente nullità delle clausole dei bandi che ne prevedano altre, da un lato, e la genericità degli elementi indicati per l'individuazione di tali cause, dall'altro.</p> <p>Appare eccessiva l'applicazione del regime della nullità per le clausole che cominano l'esclusione per cause diverse da quelle qui previste, anche per ragioni di certezza giuridica.</p> <p>La tassatività delle cause di esclusione dalla gara, inoltre, si ripercuote anche sui c.d. "codici etici" o "patti di legalità" ed analoghe iniziative, che possono prevedere altre cause di esclusione (ad esempio, il mancato rispetto di alcuni impegni ivi previsti).</p> <p>Si propone, pertanto, il seguente emendamento:</p> <p>1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti e degli obblighi previsti a pena di esclusione nell'ambito di protocolli di legalità sottoscritti con finalità di contrasto alla criminalità organizzata, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. e) (<i>recante modifica dell'art. 48 del d. lgs. 163/06 - Controllo sul possesso dei requisiti</i>)</p>	<p><i>Al fine di una migliore definizione dei soggetti competenti di cui al nuovo comma 2 bis, si propone il seguente emendamento:</i></p> <p><i>"2-bis. I soggetti competenti depositari delle informazioni inerenti i requisiti degli operatori economici tramite procedure informatiche in collaborazione applicativa provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo".</i></p>

<p>Art. 4, comma 2, lett. h) (<i>recante modifica dell'art. 64 del d. lgs. 163/06 - Bando di gara</i>)</p>	<p>In riferimento al nuovo comma 4 <i>bis</i> dell'art. 64 del Codice dei contratti, riguardante la predisposizione di bandi tipo, approvati dall'Autorità di vigilanza, si ritiene che:</p> <p>a) la competenza in materia non debba essere attribuita ad un'Autorità indipendente, ma debba essere allocata in capo all'Amministrazione dello Stato che ha competenza generale sul punto, vale a dire il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche in relazione a quanto previsto dal nuovo art. 76, comma 2-bis (vedi <i>infra</i>), secondo cui i modelli standard di autodichiarazione dei concorrenti sono definiti dal Ministero, previo parere dell'Autorità di vigilanza;</p> <p>b) il procedimento di adozione degli schemi di bando debba prevedere l'acquisizione del parere anche delle stazioni appaltanti, cioè dei soggetti direttamente interessati all'applicazione della norma o, almeno, pur non esaurendo il novero delle stazioni appaltanti, della Conferenza Unificata</p> <p>Pertanto, si propone il seguente emendamento: “4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall'Autorità adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'Autorità dall'Autorità e della Conferenza unificata sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo.”</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. i) (<i>recante modifica dell'art. 74 del d. lgs. 163/06 - Forma e contenuto delle offerte</i>)</p>	<p>Coerentemente a quanto esposto sopra, si propone il seguente emendamento: “2-bis. <i>Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità e della Conferenza unificata</i>”.</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. l) (<i>recante modifica dell'art. 122 del d. lgs. 163/06 - Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia</i>)</p>	<p>La possibilità di affidare lavori per importi fino ad un milione di euro (un milione e mezzo per il settore dei beni culturali) tramite procedura negoziata, sottraendoli quindi agli ordinari procedimenti di gara, suscita non poche perplessità e forti profili di criticità, atteso che i lavori ricompresi entro tale soglia costituiscono un'ampia quota del totale dei lavori affidati sul territorio nazionale (dai dati degli Osservatori regionali dei contratti pubblici risulta essere in media pari a circa il 70%).</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. q) (<i>recante modifica dell'art. 153, commi 19 e 19-bis, del d. lgs. 163/06 - Finanza di progetto</i>)</p>	<p>In relazione al nuovo comma 19, l'attribuzione del diritto di prelazione al proponente/promotore potrebbe essere causa di nuovi motivi di contenzioso con l'Unione europea, che già aveva contestato tale istituto con riferimento alla disciplina contenuta nella legge 109/1994.</p> <p>Il profilo critico risiede nell'attribuzione del diritto di prelazione in assenza di una previa gara pubblica e di un tetto massimo alla contribuzione pubblica.</p> <p><i>Si propone pertanto il seguente emendamento, volto ad inserire un limite a tale contribuzione nella misura massima del 30% del valore dell'opera, fissando in 30 anni la durata massima della concessione.</i></p> <p><i>“19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di</i></p>

convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9. **Il diritto di prelazione può essere esercitato esclusivamente se è prevista una contribuzione pubblica inferiore al trenta per cento del valore dell'opera e per concessioni aventi una durata inferiore a trent'anni.**

In relazione al nuovo comma 19 bis, che prevede la possibilità di realizzare gli interventi mediante locazione finanziaria di opere pubbliche, appare inopportuna soprattutto nel caso di realizzazione di opere fredde. Infatti, ciò richiederebbe un approfondimento sotto il profilo dell'allocatione dei rischi connessi all'attuazione del progetto, alla luce degli indirizzi comunitari in materia di PPP (decisione Eurostat 2004), visto che, nella locazione finanziaria, il partner privato anticipa il finanziamento ma i costi di realizzazione dell'opera sono totalmente a carico del partner pubblico

<p>Art. 4, comma 2, lett. r, s, t, u, v, z.aa, z.bb e z.cc (recante modifica degli artt. 165-170, 176, 187 e 189, del d. lgs. 163/06)</p>	<p>La riduzione dei termini nel settore delle grandi opere a fini acceleratori appare discutibile, trattandosi di opere la cui esecuzione richiede tempi lunghi. Si rischia, pertanto, di incidere sfavorevolmente sulla partecipazione procedimentale, senza apportare significative riduzioni dei tempi complessivi di realizzazione.</p> <p>Si propone, inoltre, di innalzare il termine per la pubblicazione del bando dai 90 giorni previsti dal nuovo comma 5 bis dell'art. 165 ad un termine più congruo in rapporto alla complessità dell'opera.</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. z.dd (recante modifica dell' art. 204 del d. lgs. 163/06 - Sistemi di scelta degli offerenti e criteri di aggiudicazione)</p>	<p>La possibilità di affidare lavori per importi fino ad un milione di euro (un milione e mezzo per il settore dei beni culturali) tramite procedura negoziata, sottraendoli quindi agli ordinari procedimenti di gara, suscita non poche perplessità e forti profili di criticità, atteso che i lavori ricompresi entro tale soglia costituiscono un'ampia quota del totale dei lavori affidati sul territorio nazionale (dai dati degli Osservatori regionali dei contratti pubblici risulta essere in media pari a circa il 70%).</p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. z.gg (recante modifica dell' art. 240 del d. lgs. 163/06 - Accordo bonario)</p>	<p>Attualmente, nel caso di iscrizione di riserva da parte dell'impresa, i costi per la conclusione dell'accordo bonario gravano esclusivamente sull'amministrazione appaltante, qualunque sia l'importo richiesto e qualunque sia l'esito dell'accordo in parola.</p> <p>La modifica che si propone intende ripartire i costi dell'accordo bonario tra amministrazione ed impresa, facendo gravare su quest'ultima tali costi in misura proporzionale alla quota non riconosciuta.</p> <p>Emendamento: inserire nell'art. 240 una norma del seguente tenore: <i>“Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono ripartiti tra le parti in misura proporzionale all'esito dell'accordo in rapporto all'importo richiesto e la quota dovuta dall'amministrazione aggiudicatrice è posta a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi”.</i></p>
<p>Art. 4, comma 2, lett. z.ll, n. 3 (recante modifica dell' art. 253, comma 20-bis, del d. lgs. 163/06 – Norme transitorie)</p>	<p>La deroga transitoria, introdotta dalla disposizione in oggetto, può configurare, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 15 maggio 2008, C-147-06 e C-148-06, una discriminazione indiretta, danneggiando operatori economici che risiedono in altri Stati membri.</p> <p>L'applicazione dell'esclusione automatica ad appalti di importo rilevante, ancorché sotto soglia, può comportare il rischio di impugnazione da parte delle imprese escluse senza contraddittorio e della conseguente disapplicazione da parte del giudice della norma nazionale non conforme ai principi comunitari che impongono detto contraddittorio.</p> <p>Inoltre, controversa risulta l'esclusione automatica applicata ad interventi finanziati con contributi comunitari, atteso che la Commissione europea aveva già “minacciato” revocare proprio in relazione a questo aspetto.</p>
<p>Art. 4, comma 15 (recante modifica del DPR 207/2010)</p>	<p>La formula per la determinazione del prezzo, prevista per il settore delle pulizie dall'art. 286 del DPR 207/2010, trasforma di fatto le gare che la stazione appaltante indice con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in gare al massimo ribasso, privilegiando in maniera sproporzionata i ribassi offerti rispetto alla valutazione dell'offerta tecnica e al reale vantaggio economico per la stazione appaltante.</p> <p>Si propone, a tal fine, la reintroduzione della formula, già prevista dal regolamento attuativo della legge 109/94 e applicata da anni nel settore, che</p>

	<p>permette, attraverso una più efficace comparazione dei prezzi offerti, di calcolare il risparmio economico effettivo realizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dei benefici tecnici offerti dai partecipanti alla procedura.</p> <p>Si propone il seguente emendamento, da inserire al comma 15, dopo la lettera b):</p> <p>b bis) il comma 6 dell'articolo 286 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 è sostituito dal seguente:</p> <p>“6. Ai fini della determinazione del coefficiente riferito all'elemento di cui al comma 1, lettera b), (prezzo) la commissione giudicatrice utilizza la seguente formula:</p> <p>$X = Pi * C / PO$</p> <p>dove:</p> <p>X = coefficiente totale attribuito al concorrente iesimo.</p> <p>Pi = Prezzo più basso.</p> <p>C = Coefficiente (40-60) di cui al comma 3 .</p> <p>PO = Prezzo offerto</p> <p>ovvero la formula riferita all'elemento prezzo di cui all'allegato P, punto II), lettera b), contenente il riferimento al valore soglia.C.”.</p>
<p>Art. 4, comma 15 (recante modifica del DPR 207/2010)</p>	<p>Si evidenzia la necessità di modifica del DPR 207/2010 in ordine alle seguenti problematiche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. art.10 comma 2, inerente ai casi di RUP privi di potere di spesa e quindi, come tali, nell'impossibilità di assumere il ruolo di Responsabile lavori in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. La proposta è quella di consentire che allorquando i ruoli di Responsabile dei lavori e RUP siano ricoperti dalla stessa persona, a questa siano conferiti anche i poteri di spesa necessari per lo svolgimento del predetto ruolo di Responsabile lavori. 2. art. 18 comma 2, risulta una mera ripetizione di quanto già indicato nel precedente comma 1). 3. art. 22 comma 2 lettera e), la norma in questione prevede che il quadro economico evidenzia i costi della sicurezza dedotti dal PSC. A tale riguardo va osservato che il PSC accede normalmente a livello di progettazione definitivo/esecutivo. La norma in questione riguarda invece il livello preliminare di progettazione, che non prevede la predisposizione di PSC ma prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela e sicurezza del lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (art. 17 comma 1 lettera f)).

MOTIVAZIONE

Le modifiche introdotte sono volte a correggere alcune criticità dovute principalmente alla presenza di potenziali profili di contrasto con la normativa comunitaria ed i prevalenti indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia. Le Regioni e Province autonome segnalano, a questo proposito, come la mancata soluzione in sede di conversione di siffatte antinomie potrebbe divenire fonte di oggettive difficoltà applicative e causa di un elevato rischio di contenzioso, stante l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare la norma nazionale contrastante con quella comunitaria, come meglio precisato in relazione ai singoli istituti esaminati.

Ulteriori elementi di criticità appaiono ravvisabili nell'incoerenza interna a talune disposizioni, segnalate ed illustrate nel proseguito per le oggettive difficoltà applicative, che ne possono scaturire e con un reale rischio di forte rallentamento dell'attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni.

Per altro verso, si ritiene del tutto insufficiente la modifica al D.P.R. 207/2010 che estende ad un anno il regime transitorio relativo al sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici, accordando un maggiore lasso di tempo per completare la transizione dal regime di cui al D.P.R. 34/2000 al rinnovato sistema di qualificazione delineato dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti. Siffatta misura, infatti, rinvia ma non risolve le problematiche connesse all'oneroso compito delle stazioni appaltanti di emettere nuovi certificati di esecuzione dei lavori adeguati alle categorie di opere generali e specializzate oggetto di importanti modificazioni. L'aggravio funzionale nonché economico per le amministrazioni potrebbe infatti determinare un blocco dell'attività, sicché si ritiene necessario in un'ottica di semplificazione adottare una soluzione differente, per esempio ponendo tale compito in capo alle stesse SOA sulla base della documentazione prodotta dall'impresa.

All'Art. 4 si propone di sostituire il comma 16, lett. e) con la seguente formulazione dell'art. 146 del Codice del Paesaggio:

Testo in variante	TESTO Regioni riunione 16 11 2010
<p><i>(Autorizzazione paesaggistica)</i> Comma 1 L'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 è sostituito dal seguente:</p> <p>1. "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 143, commi 4 e 5, e dall'articolo 149, in assenza di autorizzazione paesaggistica efficace, o in difformità da essa, è vietato realizzare qualsiasi intervento che alteri l'aspetto esteriore dei beni di cui all'art. 134, o per i quali sia stata formulata la proposta di dichiarazione di pubblico interesse, ovvero che siano stati individuati, ai sensi dell'art. 143, comma 1, lettera d), da un piano paesaggistico adottato.</p> <p>2. Chiunque intenda realizzare gli interventi di cui al precedente comma 1 deve preventivamente ottenere l'autorizzazione paesaggistica ed attendere che essa sia divenuta efficace ai sensi del successivo comma 20.</p> <p>3. L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo che costituisce presupposto del permesso di costruire, degli altri titoli ed atti, anche privati, legittimanti le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché degli interventi di cui all'articolo 6 del DPR n. 380/2001, e di tutti gli altri provvedimenti che comportano alterazioni dell'aspetto esteriore dei beni di cui al comma 1.</p>	<p><i>Si sostituiscono i commi 1 e 2 con il seguente comma.</i></p> <p>1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni di cui all'art. 134, o per i quali sia stata pubblicata la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 139, comma 2, ovvero che siano stati individuati ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) da un piano paesaggistico adottato, non possono realizzare interventi che ne alterino l'aspetto esteriore prima del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, salvo i casi interventi non soggetti all'autorizzazione previsti dall'articolo 143, commi 4 e 5, e dall'articolo 149.</p> <p>Comma 2) soppresso</p> <p>3. L'autorizzazione paesaggistica è atto autonomo che costituisce presupposto del permesso di costruire o degli altri titoli legittimanti le trasformazioni urbanistiche ed edilizie. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, dalla data del suo rilascio scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria per interventi</p>

L'autorizzazione è efficace per cinque anni dalla data del rilascio, decorsi i quali decade. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria di interventi già realizzati anche solo parzialmente.

4. L'autorizzazione paesaggistica è rilasciata dalla regione dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente territorialmente competente. Il parere è obbligatorio, ai sensi del successivo comma 17, nel caso in cui sia stato approvato il piano paesaggistico, predisposto congiuntamente dal Ministero e dalla regione, contenente le specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, ovvero sia stata adottata la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 140, 141 e 141 *bis*, fermo restando quanto previsto dagli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3.

5. La regione può, con legge, delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria alle province, a forme associative fra enti locali o, nei territori compresi in parchi o riserve naturali, agli enti di gestione dei parchi. Può altresì delegarne l'esercizio a singoli comuni, per tutti i tipi di interventi o solo per gli interventi di lieve entità, in relazione alle specifiche caratteristiche dei comuni stessi, purché sia assicurata l'adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative degli enti delegati. La legge regionale può prevedere l'obbligatorietà del parere della commissione locale per il paesaggio.

6. Ai fini della collaborazione di cui all'art. 5, comma 6, e dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa le regioni, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, l'Unione Province Italiane ed il Ministero possono stipulare accordi organizzativi per l'esercizio coordinato delle funzioni in tema di autorizzazioni paesaggistiche, anche prevedendo l'istituzione di uffici in comune, l'avvalimento di funzionari o, in caso di accertate, gravi carenze di personale idoneo, il convenzionamento con facoltà o dipartimenti di università pubbliche che dispongono di qualificate competenze in

già realizzati anche solo parzialmente.

4.Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la Regione ovvero l'ente delegato ai sensi del comma 5, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente. Nei casi di cui al comma 17, il parere è obbligatorio ma non vincolante

5 .La regione può delegare l'esercizio della funzione autorizzatoria a enti locali , a forme associative fra enti locali o, nei territori compresi in parchi o riserve naturali, ai relativi enti di gestione, purché sia assicurata l'adeguatezza delle strutture tecniche degli enti delegati, secondo i requisiti, stabiliti dalla Regione stessa.

6.soppresso

materia di tutela e gestione del paesaggio, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, utilizzando a tale fine le economie di gestione e personale derivanti dall'esternalizzazione delle funzioni istruttorie. Sono fatti salvi gli accordi e convenzioni già stipulati.

7. Il procedimento di autorizzazione paesaggistica relativo agli interventi di lieve entità è semplificato ed è disciplinato, dal DPR .../2010 e da eventuali, successivi, regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro d'intesa con la conferenza unificata.

8. Fermo restando quanto disposto dal regolamento di semplificazione di cui al comma precedente in tema di autorizzazione per gli interventi di lieve entità, il procedimento ordinario volto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato dalle disposizioni dei successivi commi.

9. L'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria è presentata alla regione o all'amministrazione da essa delegata unitamente al progetto relativo all'intervento che si intende realizzare, corredato dalla seguente documentazione:

1. l'asseverazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed in regime di salvaguardia;

2. uno studio concernente l'impatto paesaggistico dell'intervento progettato, recante l'attestazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento stesso alla disciplina paesaggistica vigente, proposta o adottata, o, in caso di assenza di specifica disciplina, la dimostrazione della sua compatibilità con la tutela dei valori paesaggistici. Lo studio deve descrivere in forma compiuta lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, le dinamiche di trasformazione dell'ambito paesaggistico di riferimento, i valori paesaggistici da tutelare, l'impatto sul paesaggio dell'intervento progettato e le misure di mitigazione eventualmente previste. Con decreto del Ministro per i beni e le

7. soppresso

8. soppresso

9. L'istanza volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ordinaria è presentata alla regione o all'amministrazione da essa delegata unitamente al progetto relativo all'intervento che si intende realizzare, corredata dai seguenti atti:

1. l'asseverazione, da parte del progettista, della conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed operante in salvaguardia;

2. documentazione predisposta secondo i contenuti individuati con D.P.C.M. 12/12/2005, che può essere aggiornata o integrata, su proposta del Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,.

attività culturali, da adottarsi previa intesa con la conferenza unificata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, specificati i contenuti tecnici dello studio di impatto paesaggistico.

10. L'amministrazione procedente si pronuncia entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, avendo verificato tempestivamente, in via preliminare, la completezza della documentazione ed accertato la natura dell'intervento oggetto dell'istanza stessa, onde stabilire se sia soggetto alla procedura di autorizzazione ordinaria, ovvero alla procedura di autorizzazione semplificata per gli interventi di lieve entità, o se, invece, sia esonerato dalla previa autorizzazione, ai sensi dell'articolo 143, commi 4 e 5 e del successivo articolo 149. L'esito dell'esame preliminare è comunicato all'interessato. Ove la documentazione di cui al precedente comma 9 sia completa e l'intervento sia soggetto ad autorizzazione la comunicazione vale anche quale avvio del procedimento. Nel caso in cui manchi, o sia incompleto, uno dei documenti prescritti l'amministrazione procedente, con la medesima comunicazione, li richiede in un'unica volta. Il termine per la pronuncia dell'amministrazione procedente è interrotto dalla data della richiesta di integrazione documentale sino al ricevimento della documentazione completa. Eventuali richieste di chiarimenti sono disciplinate dall'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso ove l'interessato non presenti la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti entro i 20 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione l'istanza è dichiarata improcedibile.

11. Ai fini di cui ai successivi commi 12, 13 e 14, l'amministrazione procedente:

- a) riscontra, sulla base dell'asseverazione di cui al precedente comma 8, l'ammissibilità del progetto presentato alla stregua della disciplina urbanistica ed edilizia, vigente o adottata ed in regime di salvaguardia;
- b) valuta la conformità dell'intervento

10. L'amministrazione procedente conclude l'istruttoria entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza completa della documentazione prescritta, verifica la completezza della documentazione di cui al comma 9 e accerta se l'intervento sia assoggettato alla procedura di autorizzazione ordinaria.

Ove la documentazione sia completa l'amministrazione procedente comunica all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Nel caso in cui manchi, o sia incompleta, la documentazione prescritta l'amministrazione procedente, la richiede in un'unica volta. Il termine per la pronuncia dell'amministrazione procedente è interrotto dalla data della richiesta di integrazione documentale sino al ricevimento della documentazione completa. Le richieste di chiarimenti sono disciplinate dall'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In ogni caso ove l'interessato non presenti la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti entro i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di integrazione l'istanza, è dichiarata improcedibile.

11. Ai fini di cui ai successivi commi 13 e 14, l'amministrazione procedente valuta la conformità dell'intervento progettato alla specifica disciplina prevista nei piani paesaggistici vigenti od adottati, o dalle dichiarazioni di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici, o in mancanza di tali discipline, la compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati.

progettato alla specifica disciplina di uso dei beni paesaggistici, vigente, proposta o adottata, o, in mancanza di tale disciplina, la compatibilità con la salvaguardia dei valori paesaggistici tutelati

12. In caso di esito negativo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia del progetto l'amministrazione precedente dichiara l'istanza improcedibile e ne dà comunicazione all'interessato.

13. In caso di esito positivo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia, ma di valutazione negativa circa la conformità o compatibilità paesaggistica del progetto l'amministrazione precedente ne dà comunicazione all'interessato, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 10 *bis* della legge n. 241/1990, assegnando un termine sospensivo di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, per la presentazione di osservazioni. Decorso il termine assegnato all'interessato, prese in esame le osservazioni eventualmente presentate, ove le ritenga idonee a superare l'iniziale valutazione negativa, l'amministrazione precedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del successivo comma 14. In caso contrario adotta un provvedimento motivato di rigetto dell'istanza e lo comunica alla soprintendenza territorialmente competente ed all'interessato. Entro 20 giorni dal ricevimento del provvedimento negativo l'interessato può presentare al soprintendente motivata istanza di riesame, comunicandola contestualmente all'amministrazione che ha adottato il provvedimento di rigetto, la quale, a sua volta, entro 20 giorni dal ricevimento, può inviare alla soprintendenza proprie controdeduzioni.

14. In caso di esito positivo del riscontro di ammissibilità urbanistica ed edilizia e della valutazione della conformità o compatibilità paesaggistica, l'amministrazione precedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, eventualmente con prescrizioni, e la trasmette, unitamente all'istanza ed a tutta la documentazione relativa, alla soprintendenza territorialmente

12 soppresso

13. In caso di esito negativo della valutazione di conformità o di compatibilità paesaggistica del progetto, l'amministrazione precedente ne dà comunicazione all'interessato, ai sensi dell'articolo 10 bis della legge n. 241/1990,

14. In caso di esito positivo della valutazione di conformità o di compatibilità paesaggistica, l'amministrazione precedente formula una proposta motivata di rilascio dell'autorizzazione, eventualmente con prescrizioni, e la trasmette, unitamente all'istanza ed a tutta la documentazione relativa, alla soprintendenza territorialmente competente, dandone contestualmente avviso al richiedente.

competente, dandone contestualmente comunicazione al richiedente, ai fini dell'art. 10 della legge n. 241/1990.

15. Il soprintendente è tenuto a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta positiva o dell'eventuale istanza di riesame del provvedimento di rigetto dell'istanza adottato dall'amministrazione precedente. Entro venti giorni dal ricevimento, e per una sola volta, può chiedere chiarimenti all'amministrazione precedente e all'interessato, che devono fornirli entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. La richiesta sospende il procedimento ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione precedente, o dell'istanza di riesame presentata dall'interessato ai sensi del precedente comma 13, il soprintendente adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica. In caso di valutazione positiva della proposta il soprintendente formula il parere vincolante, eventualmente corredato di prescrizioni, dandone contestualmente immediata comunicazione, ove possibile in via telematica, all'amministrazione competente. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopraindicato l'amministrazione che ha formulato la proposta ne prescinde ed adotta il provvedimento definitivo entro i successivi venti giorni. In caso di valutazione positiva dell'istanza di riesame di cui al comma 13 il soprintendente adotta il provvedimento autorizzatorio, motivando il contrario avviso rispetto al provvedimento negativo adottato in prima istanza dall'amministrazione precedente ed alle controdeduzioni eventualmente presentate dall'amministrazione stessa nel procedimento di riesame.

16. In caso di parere vincolante favorevole l'amministrazione competente, entro i dieci giorni successivi alla sua ricezione, adotta il provvedimento autorizzatorio conformandosi al parere stesso. In tutti i casi di approvazione

15 Il soprintendente è tenuto a pronunciarsi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta positiva. In caso di valutazione negativa della proposta dell'amministrazione precedente, il soprintendente adotta il provvedimento di rigetto dell'istanza di autorizzazione paesaggistica., previa effettuazione della comunicazione all'interessato ai sensi dell'art 10 bis della L.241/90 e all'amministrazione che ha formulato la proposta. In caso di valutazione positiva della proposta, il Soprintendente rilascia motivato parere vincolante, eventualmente corredato di prescrizioni, dandone contestualmente immediata comunicazione, ove possibile in via telematica, all'amministrazione competente. In caso di mancata espressione del parere entro il termine sopraindicato, l'amministrazione che ha formulato la proposta ne prescinde ed assume il provvedimento definitivo entro i successivi 15 giorni.

16. In caso di rilascio di parere favorevole da parte del Soprintendente l'amministrazione competente adotta il provvedimento autorizzatorio, entro i dieci giorni successivi alla sua ricezione

del progetto con prescrizioni l'autorizzazione può essere rilasciata solo previa verifica dell'avvenuto adeguamento del progetto stesso.

17. Nei casi in cui sia stato approvato il piano paesaggistico predisposto congiuntamente dalla regione e dal ministero, contenente le specifiche prescrizioni d'uso per la tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, di cui agli articoli 135, comma 1, 143 e 156, ovvero sia stata adottata la dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 140 e 141, o sia stato integrato il contenuto della dichiarazione, ai sensi dell' art. 141 *bis*, e fermo restando quanto previsto dagli art.143, comma 9, e 145, comma 3 l'amministrazione competente si pronuncia sulle istanze di autorizzazione dopo avere acquisito il parere obbligatorio del soprintendente, che deve essere espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione prescinde dal parere.

18. Ove l'ente delegato dalla regione non concluda il subprocedimento, con la dichiarazione di improcedibilità o l'adozione del provvedimento di rigetto, o con la proposta di accoglimento dell'istanza di riesame, entro il termine di 45 giorni previsto dal precedente comma 10, l'interessato può chiedere alla regione di pronunciarsi in via sostitutiva. Qualora la regione eserciti, direttamente o in via sostitutiva, le funzioni autorizzatorie deve pronunciarsi entro 45 giorni ai sensi dai precedenti commi da 11 a 15. Decorso inutilmente tale termine l'interessato può presentare richiesta di provvedere in via sostitutiva al soprintendente competente per territorio, il quale accoglie o rigetta l'istanza entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di silenzio della soprintendenza si applica l'art. 2, comma 8, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

19. In tutti i casi in cui la soprintendenza, ricevuta la proposta positiva, formulata dall'amministrazione competente, ovvero l'istanza di riesame del provvedimento di rigetto, o l'istanza di provvedere in via

17. Il parere del soprintendente assume natura obbligatoria e non vincolante, successivamente all'approvazione del piano paesaggistico predisposto congiuntamente dalla regione e dal ministero, ai sensi degli articoli 135, comma 1, 143 e 156; ovvero a seguito dell'integrazione del contenuto della dichiarazione di notevole interesse pubblico dei beni paesaggistici, ai sensi dell'art. 141 bis. In tali casi il parere del Soprintendente deve essere rilasciato entro trenta giorni dal ricevimento della proposta di provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'amministrazione provvede sull'istanza anche in assenza del parere del Soprintendente.

18. Ove l'ente delegato dalla regione non si pronunci sull'istanza entro il termine di 45 giorni previsto dal precedente comma 10, l'interessato può chiedere alla regione di pronunciarsi in via sostitutiva. La regione provvede in via sostitutiva, anche mediante la nomina di un commissario ad acta, entro 45 dal ricevimento della richiesta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario sono posti a carico dell'ente inadempiente..

19. soppresso

sostitutiva, non si pronunci, con il parere vincolante o con il provvedimento definitivo, entro il termine di 45 giorni, l'inerzia è valutata ai fini di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e della responsabilità ai fini del risarcimento degli eventuali danni.

20. Salva l'ipotesi di cui al precedente comma 17 l'autorizzazione paesaggistica, ove non riguardi interventi di lieve entità, diviene efficace decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione. Al fine della trasparenza dell'azione amministrativa tutti i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni sono immediatamente pubblicati nel sito dell'ente rilasciante e comunicati per via telematica all'amministrazione che ha condotto l'istruttoria. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 155, l'autorità competente al rilascio trasmette trimestralmente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate alla regione e alla soprintendenza. Presso ogni regione, soprintendenza, ente locale o ente parco territorialmente competente è istituito un elenco telematico delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, che deve essere aggiornato almeno ogni 30 giorni ed essere liberamente consultabile, nel quale devono essere indicati la data del rilascio, il richiedente e l'oggetto dell'intervento. L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e da chiunque ne abbia interesse.

21. Le disposizioni del comma 4 e dei commi da 8 a 20 si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione e le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134. ”

20. Al fine della trasparenza dell'azione amministrativa tutti i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni sono immediatamente comunicati al richiedente e per via telematica all'amministrazione procedente nonché alla soprintendenza, ed inoltre pubblicati nel sito web dell'ente rilasciante con indicazione della data di rilascio, del nome del richiedente e dell'oggetto dell'intervento. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 155, l'autorità competente al rilascio trasmette trimestralmente l'elenco delle autorizzazioni rilasciate alla regione e alla soprintendenza. L'autorizzazione paesaggistica può essere impugnata dalle associazioni portatrici di interessi diffusi in materia di tutela del paesaggio, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, e da chiunque ne abbia interesse.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle istanze concernenti le attività minerarie di ricerca ed estrazione e le attività di coltivazione di cave e torbiere incidenti sui beni di cui all'articolo 134. Le autorizzazioni paesaggistiche concernenti le attività di coltivazioni di cava e torbiere hanno efficacia corrispondente al periodo temporale stabilito nell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva e comunque non superiore a 10 anni .

22. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti e alle relative norme di attuazione, possono adottare, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di

<p>Comma 2 E' abrogato il DPCM 12 dicembre 2005, ad eccezione della "Scheda" di cui all'art. 2, comma 2, del DPR /2010, relativo all'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. Le prescrizioni del DPCM continuano ad applicarsi alle istanze relative ad autorizzazioni ordinarie già presentate all'atto dell'entrata in vigore della presente disposizione. Le Regioni possono stabilire, mediante apposite , di continuare a richiedere ai fini del rilascio delle autorizzazioni ordinarie taluno degli allegati tecnici previsti nel DPCM abrogato.</p>	<p>autorizzazione paesaggistica ordinaria in conformità ai principi del presente articolo.)</p> <p>Comma 2 - Soppresso</p>
---	---

MOTIVAZIONE

L'innovazione normativa introdotta all'art. 4 comma 16 lett.e) consiste - oltre che nella correzione di un refuso nella citazione di uno degli articoli richiamati nella disposizione- unicamente nell'inserimento *ex novo* dell'inciso finale .. *e. ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti. si considera favorevole.*” Come appare evidente, la modifica legislativa in esame, contraddicendo l'intento enunciato di "riconoscere massima attuazione al Federalismo Demaniale e semplificare i procedimenti amministrativi finisce per raddoppiare il termine assegnato dal Codice dei beni culturali al Soprintendente per l'espressione del parere di competenza.

Le Regioni, hanno elaborato la suddetta proposta di modifica dell'art. 146 del Codice che sarebbe opportuno inserire nella legge di conversione del D.L. 70/2011.

In subordine, per le motivazioni sopra espresse, si chiede di mantenere comunque invariati i tempi previsti dalla formulazione vigente (quarantacinque giorni anziché novanta) ribadendo la previsione specifica del silenzio assenso.

All'Art. 5 si propongono i seguenti emendamenti:

	Proposte di emendamenti REGIONI
<p>Art. 5 <i>Costruzioni private</i></p> <p>1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:</p> <p>a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione</p>	<p>Art. 5 <i>Costruzioni private e pubbliche</i></p> <p>1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:</p> <p>a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione</p>

<p>dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;</p> <p>b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);</p> <p>c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";</p> <p>d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;</p> <p>e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";</p> <p>f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;</p> <p>g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;</p> <p>h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali.</p> <p>2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) all' articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";</p>	<p>dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;</p> <p>b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA) con esclusione dei casi in cui la DIA, in base alla normativa statale o regionale, sia alternativa o sostitutiva del permesso di costruire;</p> <p>c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura" nella more dell'introduzione nell'ambito della legislazione statale in materia di governo del territorio dei principi della disciplina della perequazione urbanistica;</p> <p>d) la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;</p> <p>e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'«autocertificazione» asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";</p> <p>f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;</p> <p>g) esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) sia degli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica sia dei piani attuativi aventi ad oggetto interventi non assoggettati a VIA o a verifica –screening e conformi allo strumento urbanistico locale, in attesa dell'introduzione di norme di semplificazione delle disposizioni statali in materia di VAS con particolare riguardo allo ambito di applicazione della VAS relativamente ai piani e programmi "che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e programmi" di cui all'art. 6 comma 3 del Dlgs n. 152/2006 e s.m.;</p> <p>h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali.</p> <p>2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) all' articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";</p> <p>1-bis): All'art. 16, comma 2, le parole</p>
--	---

<p>2) all' articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l' articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";</p> <p>3) l' articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)</p> <p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.</p> <p>2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla</p>	<p>“dell’art. 2, co. 5, della legge n. 109/94” sono sostituite dalle parole “dell’art. 32, comma 1, lett. g, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.</p> <p><i>MOTIVAZIONE: La norma, oltre che essere stata collocata in una sede impropria, in quanto riguardante il Codice dei contratti e non il Testo unico dell’edilizia, appare in contrasto con il principio fondamentale secondo cui le opere di urbanizzazione, sebbene realizzate dal privato, conservano la loro natura di opera pubblica e le risorse con cui sono realizzate hanno sostanzialmente natura pubblica.</i></p> <p>2) all' articolo 16, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione l' articolo 122, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.";</p> <p>3) l' articolo 20 è sostituito dal seguente: "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)</p> <p>1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.</p> <p>2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.</p> <p>3. Entro sessanta giorni dalla</p>
--	---

presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono

presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.

4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono

raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";

4) l' *articolo 21* è sostituito dal seguente:

raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.

8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";

4) l' *articolo 21* è sostituito dal seguente:

<p>"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale)</p> <p>1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.";</p> <p>5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:</p> <p>"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";</p> <p>6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";</p> <p>7) all' articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di";</p> <p>b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro";</p> <p>2) all' articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli", alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle</p>	<p>"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale)</p> <p>1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire."</p> <p>MOTIVAZIONE: Si propone l'eliminazione di tale disposizione in quanto i suoi contenuti appaiono superati per effetto dell'introduzione nell'articolo 20 del DPR n. 380/2001 e s.m. dell'istituto del silenzio assenso</p> <p>5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:</p> <p>"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";</p> <p>6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";</p> <p>7) all' articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di";</p> <p>b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>1) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro";</p> <p>2) all' articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli", alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:</p> <p>"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, opera il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle</p>
--	--

sanzioni previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.";

c) le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell' *articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all' *articolo 22, comma 3, del medesimo decreto* e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;".

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall' *articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla *legge 26 ottobre 1995, n. 447*, all' *articolo 8*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui

responsabilità e alle sanzioni **nonché all'accertamento di conformità** previste dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, e dalle leggi regionali.";

c) le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal *decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o ~~sostitutive~~ **rispetto al del permesso di costruire ovvero siano sostitutive del permesso di costruire**. Le disposizioni di cui all'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241* si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell' *articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all' *articolo 22, comma 3, del medesimo decreto* e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e , del patrimonio culturale **e paesaggistico**.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori **e nelle more dell'introduzione nella legislazione statale in materia di governo del territorio dei principi della perequazione urbanistica**, all'articolo 2643, comma 1, del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente: "2-bis) i contratti che trasferiscono i diritti edificatori comunque denominati nelle normative regionali e nei conseguenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle convenzioni urbanistiche ad essi relative;".

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall' *articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 maggio 1978, n. 191*.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla *legge 26 ottobre 1995, n. 447*, all' *articolo 8*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini

alla lettera b), comma 1, dell'articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all' [articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all' [articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non

dell'esercizio dell'attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

6. Per semplificare l'accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all' [articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69](#), e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

~~8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all' [articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150](#), e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:~~

~~«Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».~~

rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma».

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;

c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o

8. Nelle more della semplificazione delle disposizioni statali in materia di VAS di cui al D.lgs. n. 152/2006 e s.m., all'articolo 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m è aggiunto il seguente comma : "gli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti ad essi assimilabili non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità ove non comportino varianti ai piani territoriali che producano impatti significativi sull'ambiente, fermo restando in ogni caso il loro assoggettamento a procedura di VIA o verifica-screening ove i relativi progetti abbiano ad oggetto gli interventi elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto." Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti varianti allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma» ;

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, **ove non dispongano già di discipline rispondenti agli obiettivi ed ai contenuti di cui al presente comma**, approvano entro ~~sessanta~~ **centottanta** giorni dall'entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;

b) la **possibilità di** delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse **ricadenti in ambito urbano**;

c) l'ammissibilità delle modifiche **delle** destinazioni d'uso, ~~purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari~~ **compatibili, secondo le leggi regionali, con le caratteristiche delle zone o degli**

<p>complementari;</p> <p>d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.</p> <p>10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.</p> <p>11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</p>	<p>immobili interessati;</p> <p>d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti. la riqualificazione urbanistica ed ambientale nonché il miglioramento della qualità architettonica nel rispetto della normativa antisismica e della normativa in materia di rendimento energetico.</p> <p>10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi, o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria. si applicano agli edifici ubicati nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, né possono avere ad oggetto edifici abusivi.</p> <p>11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l' articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.</p> <p>MOTIVAZIONE: Si propone l'eliminazione di tale comma in quanto contenente una sanzione nei confronti delle Regioni che non legiferino entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del D.L. a riferimento, sanzione che risulta in violazione della competenza regionale in materia di governo del territorio costituzionalmente garantita.</p> <p>12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.</p> <p>"12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione. In ogni caso sono fatte salve le competenze attribuite alle province autonome di Trento</p>
---	--

<p>13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:</p>	<p>e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.”</p> <p>MOTIVAZIONE: <i>La proposta di emendamento è diretta a garantire la continuità degli ordinamenti vigenti nelle province autonome, che hanno esercitato la propria potestà legislativa e la corrispondente potestà amministrativa (art. 16 St.) nelle materie dell'urbanistica e dei piani regolatori (art.8, n. 5) St.), della tutela del paesaggio (art. 8, n. 6) St.), della tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare (art. 8,n. 3), delle opere di prevenzione e soccorso per calamità pubbliche (art. 8, n. 13) St., tutte di carattere esclusivo di queste Province; inoltre alle predette Province autonome spetta per statuto anche la potestà legislativa ed amministrativa di tipo concorrente nella materia dell'igiene-sanità (art. 9, n. 10) St. e art. 16 St.).</i></p> <p><i>Le norme vigenti nell'ordinamento provinciale sono state da ultimo accorpate in un testo normativo organico che disciplina, tra gli altri, gli aspetti della pianificazione urbanistica, della tutela del paesaggio, dell'edilizia e dell'efficienza energetica e dei relativi procedimenti amministrativi (Legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio"); il rispetto per i restanti titoli di competenza sopra elencati è riconosciuto in generale nella stessa disciplina del disegno di legge di conversione del decreto legge in questione. Per quanto attiene il raccordo tra ordinamento statale e ordinamento provinciale l'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, esclude l'immediata applicazione delle fonti normative statali nelle materie di competenza provinciale, prevedendo solo un eventuale adeguamento delle norme provinciali a quelle vincolanti ai sensi dello Statuto nel termine di sei mesi previsto dalla medesima norma di attuazione.</i></p> <p>13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, che non dispongano già di discipline rispondenti agli obiettivi ed ai contenuti di cui al presente comma, decorso il termine di sessanta centoottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano sono assentibili mediante rilascio di permesso di costruire in deroga alla vigente disciplina</p>
---	---

a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell' [articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;

b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.

14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

urbanistico-edilizia comunale gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui al comma 9 con possibilità di realizzare una volumetria aggiuntiva non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici coperte di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificate e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.

~~a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell' [articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380](#) anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;~~

MOTIVAZIONE: *Si propone l'eliminazione di tale disposizione per le stesse ragioni indicate nella proposta relativa allo stralcio del comma 11.*

~~b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale. (disposizione da ricollocare nel successivo nuovo comma 14 modificativo dell'art. 14 della L. n. 1150/1942 e s.m.)~~

~~14. Decorso il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.~~

MOTIVAZIONE:*si propone l'eliminazione di tale disposizione per le stesse ragioni indicate nella proposta relativa allo stralcio del comma 11, evidenziando che il regime*

<p>15. All' <i>articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".</p>	<p><i>previsto nel comma 14 è stato ricollocato e ridefinito nel precedente comma 13 come riformulato nella relativa proposta di emendamento.</i></p> <p>14. All'art. 14 comma 1 della L. n. 1150/1942 e s.m. è aggiunto il seguente periodo: "i piani attuativi comunque denominati ed i progetti ad essi assimilabili che non contrastino, ai sensi delle leggi regionali, con gli strumenti urbanistici generali sono adottati ed approvati dalla Giunta comunale".</p> <p>15. All' <i>articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23</i> le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".</p>
--	---

Articolo 7 - Semplificazione fiscale

Al l'art. 7 sono inseriti i seguenti emendamenti:

<p>2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato, ove istituito, allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.</p>	<p>2) a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento degli accessi è affidato al comune che può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili alla legislazione vigente.</p>
---	--

<p>3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre;</p>	<p>3) <i>identico</i>;</p>
<p>4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati in violazione delle disposizioni di cui ai numeri 1)-3) costituiscono, per i dipendenti pubblici che li hanno adottati, illecito disciplinare;</p>	<p>4) <i>identico</i>;</p>
<p>5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza;</p>	<p>5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si applicano ai controlli ed agli accessi in materia di repressione dei reati e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano altresì ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza, ai controlli effettuati in flagranza di illecito segnalato dai cittadini e nei locali soggetti a licenza di polizia;</p>

Articolo 8 - Impresa e credito, al comma 5 si propongono i seguenti emendamenti:

Art 8

Impresa e credito (comma 5)

Testo attuale	Emendamenti proposti
<p>5. Per favorire l'operatività' nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266" sono soppresse;</p> <p>2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite dalle parole "viene soppresso";</p> <p>3) dopo "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni" sono aggiunte le parole "di finanziamento".</p> <p>b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole</p>	<p>5. Per favorire l'operatività' nonché per garantire la disciplina del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono:</p> <p>a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266" sono soppresse;</p> <p>2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite dalle parole "viene soppresso";</p> <p>3) dopo "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni" sono aggiunte le parole "di finanziamento".</p> <p>b) ai fini di una migliore finalizzazione verso l'accesso al credito e lo sviluppo delle piccole e</p>

e medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

"361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) l'intensità' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;

3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e' posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate."

"361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento

medie imprese degli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché per un utilizzo più efficiente delle risorse finanziarie disponibili, **previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni**, con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e integrati i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio 1999, n. 248 e successivi decreti attuativi, anche introducendo delle differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito e di onere della garanzia in modo da meglio perseguire le finalizzazioni sopra citate. A tali fini, il Fondo può anche sostenere con garanzia concessa a titolo oneroso il capitale di rischio investito da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi. Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica;

c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361, sono aggiunti i seguenti:

"361-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 358, 359, 360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al comma 354 che risultino inutilizzate al 30 giugno 2011 e, a decorrere dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun anno, **ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, sono destinate al finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di enti creditizi con priorità per quelle di dimensioni piccole e medie e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, nel rispetto dei seguenti criteri:

1) l'intensità' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie non può superare la quota di aiuto di Stato definita «de minimis», di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

2) la durata dei finanziamenti agevolati non può essere superiore a quindici anni, ad eccezione delle iniziative infrastrutturali, per le quali non può essere superiore a trenta anni;

3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e' posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese finanziate."

"361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi come inutilizzate le risorse per

automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente."

"361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.";

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.".

e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "società quotate in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché";

f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' aggiunto il seguente comma:

"2-bis. Se il cliente non e' un consumatore, ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.".

g) ai fini dell'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai

le quali non siano ancora state pubblicate le modalità attuative del procedimento automatico, valutativo o negoziale, ovvero, per i procedimenti già in corso, quelle destinate ad iniziative per le quali non risulti avviata la relativa valutazione, nonché quelle derivanti da rimodulazione o rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da intendersi, altresì, come inutilizzate le risorse provenienti da rientri di capitale dei finanziamenti già erogati e da revoche formalmente comminate, che abbiano avuto luogo nell'anno precedente, non riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente, per le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo precedente."

"361-quater. Dall'attuazione dei commi 361-bis e 361 - ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori criteri e modalità di attuazione degli stessi.";

d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato della metà." sono sostituite dalle seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.".

e) all'articolo 23-bis, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole "società quotate in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché";

~~f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' aggiunto il seguente comma:~~

~~"2-bis. Se il cliente non e' un consumatore, ne' una micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, le parti possono convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del presente articolo.".~~

~~g) ai fini dell'applicazione del comma 2-bis~~

<p>contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.</p>	<p>dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dalla presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente decreto stipulati con soggetti che non siano consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo 115 del medesimo decreto, entro il 30 giugno 2011 comunicano, con le modalità indicate al comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche apportate ai contratti medesimi. La modifica si intende approvata qualora il cliente non receda dal contratto entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Al cliente che ha esercitato il diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica.</p>
---	---

MOTIVAZIONE:

L'emendamento alla lett. b) è volto a prevedere un pieno coinvolgimento delle Regioni nella ridefinizione del funzionamento del Fondo di garanzia (comma 5 lett. b)

L'emendamento alla lett. c) è volto a chiarire, in maniera inequivocabile, l'inapplicabilità delle disposizioni di cui ai commi 361bis e 361ter e 361quater dell'articolo 1 della legge 311/2004, introdotte dal decreto legge, alla quota del Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese, di cui all'articolo 1, commi 855 e 856 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinata agli interventi regionali del Fondo.

La disposizione di cui all'articolo 8, comma 5, lettera c) del decreto legge stabilisce infatti una particolare destinazione, fino al 50% delle risorse inutilizzate del Fondo Rotativo per il Sostegno alle Imprese di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 311 del 30 dicembre 2004 e fissa particolari criteri di utilizzo, che potrebbero porsi in contrasto con le specifiche articolazioni degli incentivi regionali.

Si ritiene utile, tra l'altro, sottolineare l'assoluta incongruità della scadenza del 30 giugno 2011 per l'utilizzo delle risorse regionali, in quanto il decreto interministeriale, con cui sono stati definiti gli indirizzi per la regolamentazione del Fondo, è stato pubblicato soltanto lo scorso maggio 2011.

L'emendamento alle lett. f) e g) si rende necessario in quanto le disposizioni costituiscono un grave pregiudizio per le imprese, in particolare per le PMI, considerato il maggiore potere contrattuale delle banche

Alcune proposte regionali per il potenziamento e l'ottimizzazione del Fondo Centrale di Garanzia.

- 1. Rimodulazione dei meccanismi di funzionamento a legislazione invariata** - Un primo insieme di proposte riguarda la rimodulazione degli strumenti e dei meccanismi di funzionamento del FCG quali il tasso di copertura, la durata della garanzia offerta a parità di regole vigenti. Il mantenimento della operatività del FCG rende necessaria (preso atto dei limiti di disponibilità di risorse per il rifinanziamento del Fondo) una riduzione generalizzata su tutto il territorio nazionale della percentuale di copertura a carico del Fondo stesso. Le priorità di politica industriale che guidano la scelta delle opzioni tecniche tuttavia suggeriscono di mantenere percentuali più elevate di copertura della garanzia del FCG in

relazione a investimenti di lungo periodo, investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione, *start up* e capitalizzazione d'impresa.

2. **La proposta di un nuovo strumento: la *tranchéd cover*** - La proposta di nuove modalità di intervento, rispetto a quelle oggi utilizzate, può essere rappresentata dalla *tranchéd cover*. Tale strumento potrebbe essere attivato con il contributo delle singole Regioni e finalizzato a specifici obiettivi di politica industriale. A tal fine, l'intervento del Fondo avverrebbe secondo modalità di portafoglio, effettuando una segmentazione del rischio complessivo relativo a portafogli di finanziamenti e ripartendo il carico di tale rischio fra Stato e Regione. Questa ulteriore iniziativa del FCG consentirebbe di sfruttare al meglio risorse regionali e statali, sviluppando al massimo i volumi di finanziamento erogabili a parità di risorse pubbliche e ripartendo perdite potenziali ed impegni in modo equilibrato rispetto alle attuali modalità di intervento. Lo strumento coniuga l'obiettivo del sostegno dell'accesso al credito attraverso la garanzia con l'esigenza del contenimento, a parità di efficacia, dell'impegno di risorse rispetto agli attuali meccanismi di intervento. Lo schema prevede che le Regioni condividano con il FCG la copertura delle cosiddette *junior tranche*, lasciando la *senior tranche* interamente a carico del Fondo.
3. **Contribuzione volontaria delle Regioni FCG** - Le Regioni intendono suggerire proprie modalità e forme di contribuzione volontaria al FCG. Ogni Regione potrà contribuire al Fondo in misura variabile di anno in anno, anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie. Le Regioni possono valutare l'opportunità di far confluire nel Fondo, a titolo di cofinanziamento, anche risorse provenienti da fondi nazionali o comunitari (esempio evidente: risorse POR). L'eventuale assenza di cofinanziamento non precluderà la possibilità di accesso all'operatività ordinaria del Fondo da parte delle imprese della Regione, nelle forme oggi consentite sul territorio regionale: garanzia, cogaranzia e controgaranzia. La scelta e la dimensione del cofinanziamento non costituiranno criterio di priorità rispetto all'intervento ordinario del Fondo, già oggi operante con risorse proprie, sul territorio regionale. Le modalità e gli strumenti tecnici potranno variare e saranno oggetto di specifiche convenzioni da stipulare tra il Fondo e la singola Regione cofinanziatrice. Il cofinanziamento regionale potrà essere quindi sfruttato sia per rendere più intenso l'intervento ordinario del Fondo sul territorio regionale (ad esempio aumentando la percentuale di copertura) sia per mettere a disposizione del territorio strumenti o interventi non previsti nella normale operatività del Fondo. Le risorse regionali confluite nel Fondo a titolo di cofinanziamento beneficeranno della garanzia dello Stato in ultima istanza, al pari delle risorse ordinarie del Fondo.
4. **Governo e regole del FCG** - La partecipazione delle Regioni con propri fondi alla operatività del FCG rende necessaria una nuova disciplina delle modalità operative e rende opportuna una maggiore presenza delle Regioni (tutte) nel governo del Fondo stesso, in misura maggiore rispetto a quanto accade oggi. La necessità di ampliare la partecipazione dei rappresentanti regionali alla governance del Fondo prevede alcune possibilità tra cui il potenziamento dell'attuale tavolo di confronto tra MISE, MEF e Regioni, l'ampliamento del numero dei rappresentanti regionali nel Comitato di Gestione, il decentramento delle procedure decisionali e la revisione degli oneri di accesso al Fondo.

Articolo 9 **Scuola e merito**

Al comma 1) dopo le parole “individuando” **aggiungere le parole** “previa Intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.

Al comma 2) dopo le parole “27 luglio 1999, n. 297e” **aggiungere le parole** “previa Intesa con la Conferenza Stato-Regioni”.

MOTIVAZIONE:

Il primo degli emendamenti proposti è volto ad assicurare il necessario coinvolgimento delle Regioni nella definizione delle regole e procedure uniformi ed eventualmente innovative per la più efficace e speditiva attuazione e gestione congiunta degli interventi per la ricerca strategica, oggetto di programmazione negoziata.

Analogamente il secondo emendamento prevede l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul decreto ministeriale di cui all’art. 9, comma 2 con il quale possono essere introdotte modalità e termini di regolamentazione dello strumento anche in deroga alla vigente normativa in materia di programmazione negoziata.

Articolo 10 (Servizi ai cittadini)

al comma 3) dopo le parole “... *la unificazione sul medesimo supporto della carta di identità elettronica con la tessera sanitaria...*” aggiungere le seguenti: “ *e le funzioni di Carta Nazionale Servizi*”;

MOTIVAZIONE

L’emanazione avvenuta negli ultimi anni di Tessere Sanitarie su supporto di Carta Nazionale Servizi a circa 20 milioni di cittadini italiani, ha permesso la progettazione, la realizzazione e il consolidamento di servizi telematici a favore di cittadini e imprese, che soprattutto in alcuni territori, hanno reso l’azione della Pubblica Amministrazione molto più efficace ed efficiente. Il mantenimento delle funzioni di Carta Nazionale Servizi sul nuovo supporto unificato permetterebbe la valorizzazione degli investimenti fatti e il mantenimento dei servizi in essere senza soluzione di continuità, facilitando nel contempo la continuità dell’azione di innovazione dei territori, in quanto come previsto dallo stesso comma 3 nelle more è prevista la continuazione del rilascio delle carte nazionali servizi con funzioni di tessera sanitaria, aumentando quindi il numero di cittadini e imprese che sono abilitati ad accedere ai servizi realizzati.

All’art. 10, commi da 11 a 27, sono inseriti i seguenti emendamenti:

D.l. 70/2011	Emendamenti richiesti
11. Al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.	11. Al fine di garantire l’osservanza dei principi contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 in tema di gestione delle risorse idriche e di organizzazione del servizio idrico, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse degli utenti, alla regolare determinazione e adeguamento delle tariffe, nonché alla promozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici, è istituita, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, di seguito denominata “Agenzia”.
12. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.	12. L’Agenzia è soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente dal Governo.
13. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di	13. L’Agenzia opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, di

trasparenza e di economicità.	trasparenza e di economicità, e nel rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:	14. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni:
a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;	a) definisce i livelli minimi di qualità del servizio, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità d'ambito , i gestori e le associazioni dei consumatori, e vigila sulle modalità della sua erogazione, esercitando, allo scopo, poteri di acquisizione di documenti, accesso e ispezione, comminando, in caso di inosservanza, in tutto o in parte, dei propri provvedimenti, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo ad euro 50.000 e non superiori nel massimo a euro 10.000.000 e, in caso di reiterazione delle violazioni, qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti, proponendo al soggetto affidante la sospensione o la decadenza della concessione; determina altresì obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti in caso di violazione dei medesimi provvedimenti;
b) predisporre una o più convenzioni tipo di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;	b) predisporre una o più convenzioni tipo generalì ai fini di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua;	c) definisce, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio "chi inquina paga", le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;	d) predisporre il metodo tariffario per la determinazione, con riguardo a ciascuna delle quote in cui tale corrispettivo si articola, della tariffa del servizio idrico integrato, sulla base della valutazione dei costi e dei benefici dell'utilizzo delle risorse idriche e tenendo conto, in conformità ai principi sanciti dalla normativa comunitaria, sia del costo finanziario della fornitura del servizio che dei relativi costi ambientali e delle risorse, affinché sia pienamente realizzato il principio del recupero dei costi ed il principio "chi inquina paga", e con esclusione di ogni onere derivante dal funzionamento dell'Agenzia; fissa, altresì, le relative modalità di revisione periodica, vigilando sull'applicazione delle tariffe, e, nel caso di inutile decorso dei termini previsti dalla legge per l'adozione degli atti di definizione della tariffa da parte delle autorità al riguardo competenti, come individuate dalla legislazione regionale in conformità a linee guida approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza unificata, provvede nell'esercizio del potere sostitutivo, su istanza delle amministrazioni o delle parti interessate, entro sessanta giorni, previa diffida all'autorità competente ad adempiere entro il termine di venti giorni;
e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;	e) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti;
f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed	f) verifica la corretta redazione del piano d'ambito, esprimendo osservazioni, rilievi e impartendo, a pena d'inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed

economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato ;	economici e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano il rapporto tra le Autorità d'ambito territoriale ottimale e i gestori del servizio idrico integrato, acquisendo preliminarmente la valutazione effettuata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale e provinciale di settore;
g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;	g) emana direttive per la trasparenza della contabilità delle gestioni e valuta i costi delle singole prestazioni, definendo indici di valutazione anche su base comparativa della efficienza e della economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);	h) esprime pareri in materia di servizio idrico integrato su richiesta del Governo, delle regioni, degli enti locali, delle Autorità d'ambito, dei gestori e delle associazioni dei consumatori, e tutela i diritti degli utenti anche valutando reclami, istanze e segnalazioni in ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio, nei confronti dei quali può intervenire con i provvedimenti di cui alla lettera a);
i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;	i) può formulare proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di grave inosservanza e di non corretta applicazione;
l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.	l) predispone annualmente una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento allo stato e alle condizioni di erogazione dei servizi idrici e all'andamento delle entrate in applicazione dei meccanismi di autofinanziamento, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
	m) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi e effettua audizioni periodiche delle regioni e province autonome, delle Autorità d'ambito e delle formazioni associative nelle quali i consumatori e gli utenti sono organizzati.
	14 bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire osservatori regionali o provinciali e forme di controllo del sistema locale che, in raccordo con l'Agenzia e comparate le modalità di esercizio delle funzioni amministrative esercitate dalle autorità dalle stesse individuate e le prestazioni realizzate dai gestori, individuino preliminarmente le situazioni di criticità ed i conseguenti interventi correttivi.
	14 ter. L'Agenzia, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i programmi di attività e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.	15. All'Agenzia, a decorrere dalla data di cui al comma 11, sono trasferite le funzioni già attribuite alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dalle altre disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro	16. L'Agenzia è organo collegiale costituito da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, di cui due su proposta del Ministro

<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.</p>	<p>dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e uno su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. I componenti dell'Agenzia sono scelti tra persone dotate di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore. I componenti dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. La carica di componente dell'Agenzia è incompatibile con incarichi politici elettivi, né possono essere nominati componenti coloro che abbiano interessi di qualunque natura in conflitto con le funzioni dell'Agenzia. Le funzioni di controllo di regolarità amministrativo contabile e di verifica sulla regolarità della gestione dell'Agenzia sono affidate al Collegio dei revisori composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Due membri del Collegio sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Con il medesimo provvedimento è nominato anche un membro supplente. I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.</p>
<p>17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>	<p>17. Il direttore generale svolge funzioni di direzione, coordinamento e controllo della struttura dell'Agenzia. Formula proposte all'Agenzia, dà attuazione alle deliberazioni e ai programmi da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo, relativi alle attività dell'Agenzia ed al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Il direttore generale è nominato per un periodo di cinque anni, non rinnovabili, con la procedura prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al direttore generale non si applica il comma 8 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.</p>
<p>18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.</p>	<p>18. I compensi spettanti ai componenti dell'Agenzia sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I medesimi compensi sono ridotti di almeno la metà qualora il Presidente e ciascun componente dell'Agenzia, dipendenti da pubbliche amministrazioni, optino per il mantenimento del proprio trattamento economico.</p>
<p>19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.</p>	<p>19. A pena di decadenza i componenti dell'Agenzia e il direttore generale non possono esercitare direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore. I componenti dell'Agenzia ed il direttore generale, ove dipendenti di amministrazioni pubbliche, sono obbligatoriamente collocati fuori ruolo o in aspettativa senza assegni, per l'intera durata dell'incarico ed il relativo posto in organico è reso indisponibile per tutta la durata dell'incarico.</p>

<p>20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.</p>	<p>20. Per almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico, i membri dell'Agenzia e il direttore generale non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad un'annualità dell'importo del corrispettivo percepito. All'imprenditore che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a euro 150.000 e non superiore a euro 10 milioni, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto autorizzativo. I limiti massimo e minimo di tali sanzioni sono rivalutati secondo il tasso di variazione annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'ISTAT.</p>
<p>21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.</p>	<p>21. L'Agenzia può essere sciolta per gravi e motivate ragioni, inerenti al suo corretto funzionamento e al perseguimento dei suoi fini istituzionali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con il medesimo decreto è nominato un commissario straordinario, che esercita, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni dell'Agenzia. Entro il termine di cui al periodo precedente, si procede al rinnovo dell'Agenzia, secondo quanto disposto dal comma 16.</p>
<p>22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>22. Con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato lo statuto dell'Agenzia, con cui sono definite le finalità e i compiti istituzionali, i criteri di organizzazione e funzionamento, le competenze degli organi e le modalità di esercizio delle funzioni. Con analogo decreto, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore di quello di cui al periodo precedente, è approvato il regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'Agenzia e ne determina il contingente di personale, nel limite di 40 unità, in posizione di comando provenienti da amministrazioni statali con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>	<p>23. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro quindici giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al secondo periodo del comma precedente, sono individuate le risorse finanziarie e strumentali del Ministero da trasferire all'Agenzia ed è disposto il comando, nel limite massimo di venti unità, del personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già operante presso la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei rimanenti posti del contingente di personale cui al comma 18 si provvede mediante personale di altre amministrazioni statali in posizione di comando, cui si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si</p>	<p>24. Agli oneri derivanti dal funzionamento dell'Agenzia si</p>

provvede:	provvede:
a) mediante un contributo posto a carico di tutti i soggetti sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.	a) mediante un contributo posto a carico dei gestori sottoposti alla sua vigilanza, il cui relativo costo non può essere recuperato in tariffa, di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, per un totale dei contributi versati non superiore allo 0,2 % del valore complessivo del mercato di competenza. Il contributo è determinato dalla Agenzia con propria deliberazione, approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed è versato entro il 31 luglio di ogni anno. Le relative somme affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.
b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.	b) in sede di prima applicazione, anche mediante apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel quale confluiscono le risorse di cui al comma 23, la cui dotazione non può superare 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011 e può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base del gettito effettivo del contributo di cui alla lettera a) e dei costi complessivi dell'Agenzia.
25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.	25. In sede di prima applicazione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 22, è stabilito l'ammontare delle risorse di cui alla lettera b) del comma 24, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono conseguentemente rideterminate le relative dotazioni finanziarie del medesimo Ministero ed è stabilita la misura del contributo di cui alla lettera a) del comma 24, e le relative modalità di versamento al bilancio dell'Agenzia.
26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.	26. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è soppressa la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il predetto articolo 161 è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge. Alla nomina dell'Agenzia di cui al comma 11 si provvede entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino a quel momento, in deroga a quanto stabilito dal comma 15, le funzioni già attribuite dalla legge alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche dall'articolo 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 continuano ad essere esercitate da quest'ultima. Entro lo stesso termine si provvede alla nomina del direttore generale e del Collegio dei revisori dei conti.
27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.	27. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

MOTIVAZIONE

Per quanto nulla osti in via di principio all'istituzione dell'Agenzia, le Regioni reputano che la sua disciplina debba tener conto delle peculiarità dei servizi idrici e delle competenze e responsabilità riservate alle Regioni in questa materia dalla normativa vigente e si richiede conseguentemente che all'articolo 10 del decreto legge 70/2011 siano apportati gli emendamenti sopra evidenziati.

L'emendamento al comma 13, inoltre, è diretto a introdurre una specifica ed espressa disposizione di salvaguardia delle competenze regionali delle autonomie speciali.

Con particolare riferimento all'ordinamento delle due province autonome rilevano la competenza di tipo esclusivo in materia di ordinamento degli uffici provinciali e di organizzazione (art. 8, n. 1) St. e 16 St.), nonché quella di tipo concorrente in materia di finanza locale (art. 80 e 81 St.).